



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N°15

del 15/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

COMUNICAZIONI

CALENDARIO TERZA CATEGORIA AGRIGENTO 2025/2026

Per variazioni gare, emergenze nelle 24/48 ore antecedenti la gara (condizioni meteorologiche, emergenze varie, ecc..) le società sono invitate a contattare il Referente Federale del Campionato
Sig. Dino Valenti 3280438344

1° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	PRO RIBERA	25/10/25	15:30
BURGIO	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	26/10/25	14:30
CANICATTI CALCIO 2025	REAL CASTELTERMINESE	26/10/25	14:30
MUXAR	F.C. CAMASTRA A.S.D.	26/10/25	14:30
PONTE DI FERRO	ATLETICO AGRIGENTO	26/10/25	14:30
REAL FAVARA A.S.D.	ATLETICO BURGIO A.S.D.	25/10/25	15:30

2° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO AGRIGENTO	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	2/11/25	14:30
ATLETICO BURGIO A.S.D.	CANICATTI CALCIO 2025	2/11/25	14:30
F.C. CAMASTRA A.S.D.	REAL FAVARA A.S.D.	2/11/25	14:30
PRO RIBERA	BURGIO	1/11/25	14:30
REAL CASTELTERMINESE	PONTE DI FERRO	1/11/25	14:30
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	MUXAR	2/11/25	11:00

3° GIORNATA - ANDATA			
BURGIO	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	9/11/25	14:30
CANICATTI CALCIO 2025	F.C. CAMASTRA A.S.D.	9/11/25	14:30
MUXAR	PRO RIBERA	9/11/25	14:30
PONTE DI FERRO	ATLETICO BURGIO A.S.D.	9/11/25	14:30
REAL CASTELTERMINESE	ATLETICO AGRIGENTO	9/11/25	14:30
REAL FAVARA A.S.D.	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	8/11/25	14:30

4° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO AGRIGENTO	BURGIO	16/11/25	14:30
ATLETICO BURGIO A.S.D.	REAL CASTELTERMESE	16/11/25	14:30
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	MUXAR	15/11/25	14:30
F.C. CAMASTRA A.S.D.	PONTE DI FERRO	16/11/25	14:30
PRO RIBERA	REAL FAVARA A.S.D.	15/11/25	14:30
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	CANICATTI CALCIO 2025	16/11/25	11:00

5° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO BURGIO A.S.D.	ATLETICO AGRIGENTO	30/11/25	14:30
CANICATTI CALCIO 2025	PRO RIBERA	30/11/25	14:30
MUXAR	BURGIO	30/11/25	14:30
PONTE DI FERRO	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	30/11/25	14:30
REAL CASTELTERMESE	F.C. CAMASTRA A.S.D.	29/11/25	14:30
REAL FAVARA A.S.D.	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	29/11/25	14:30

6° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO AGRIGENTO	MUXAR	7/12/25	14:30
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	CANICATTI CALCIO 2025	6/12/25	14:30
BURGIO	REAL FAVARA A.S.D.	7/12/25	14:30
F.C. CAMASTRA A.S.D.	ATLETICO BURGIO A.S.D.	7/12/25	14:30
PRO RIBERA	PONTE DI FERRO	6/12/25	14:30
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	REAL CASTELTERMESE	7/12/25	11:00

7° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO BURGIO A.S.D.	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	14/12/25	14:30
CANICATTI CALCIO 2025	BURGIO	14/12/25	14:30
F.C. CAMASTRA A.S.D.	ATLETICO AGRIGENTO	14/12/25	14:30
PONTE DI FERRO	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	14/12/25	14:30
REAL CASTELTERMESE	PRO RIBERA	13/12/25	14:30
REAL FAVARA A.S.D.	MUXAR	13/12/25	14:30

8° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO AGRIGENTO	REAL FAVARA A.S.D.	21/12/25	14:30
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	REAL CASTELTERMESE	20/12/25	14:30
BURGIO	PONTE DI FERRO	21/12/25	14:30
MUXAR	CANICATTI CALCIO 2025	21/12/25	14:30
PRO RIBERA	ATLETICO BURGIO A.S.D.	20/12/25	14:30
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	F.C. CAMASTRA A.S.D.	21/12/25	11:00

9° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO BURGIO A.S.D.	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	11/01/26	14:30
CANICATTI CALCIO 2025	REAL FAVARA A.S.D.	11/01/26	14:30
F.C. CAMASTRA A.S.D.	PRO RIBERA	11/01/26	14:30
PONTE DI FERRO	MUXAR	11/01/26	14:30
REAL CASTELTERMESE	BURGIO	10/01/26	14:30
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	ATLETICO AGRIGENTO	11/01/26	11:00

10° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	F.C. CAMASTRA A.S.D.	17/01/26	14:30
BURGIO	ATLETICO BURGIO A.S.D.	18/01/26	15:00
CANICATTI CALCIO 2025	ATLETICO AGRIGENTO	18/01/26	15:00
MUXAR	REAL CASTELTERMESE	18/01/26	15:00
PRO RIBERA	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	17/01/26	14:30
REAL FAVARA A.S.D.	PONTE DI FERRO	17/01/26	14:30

11° GIORNATA - ANDATA			
ATLETICO AGRIGENTO	PRO RIBERA	25/01/26	15:00
ATLETICO BURGIO A.S.D.	MUXAR	25/01/26	15:00
F.C. CAMASTRA A.S.D.	BURGIO	25/01/26	15:00
PONTE DI FERRO	CANICATTI CALCIO 2025	25/01/26	15:00
REAL CASTELTERMESE	REAL FAVARA A.S.D.	24/01/26	15:00
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	25/01/26	11:00

1° GIORNATA - RITORNO			
ATLETICO AGRIGENTO	PONTE DI FERRO	1/02/26	15:00
ATLETICO BURGIO A.S.D.	REAL FAVARA A.S.D.	1/02/26	15:00
F.C. CAMASTRA A.S.D.	MUXAR	1/02/26	15:00
PRO RIBERA	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	31/01/26	15:00
REAL CASTELTERMESE	CANICATTI CALCIO 2025	1/02/26	15:00
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	BURGIO	1/02/26	11:00

2° GIORNATA - RITORNO			
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	ATLETICO AGRIGENTO	7/02/26	15:00
BURGIO	PRO RIBERA	8/02/26	15:00
CANICATTI CALCIO 2025	ATLETICO BURGIO A.S.D.	8/02/26	15:00
MUXAR	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	8/02/26	15:00
PONTE DI FERRO	REAL CASTELTERMESE	8/02/26	15:00
REAL FAVARA A.S.D.	F.C. CAMASTRA A.S.D.	7/02/26	15:00

3° GIORNATA - RITORNO			
ATLETICO AGRIGENTO	REAL CASTELTERMESE	22/02/26	15:00
ATLETICO BURGIO A.S.D.	PONTE DI FERRO	22/02/26	15:00
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	BURGIO	21/02/26	15:00
F.C. CAMASTRA A.S.D.	CANICATTI CALCIO 2025	22/02/26	15:00
PRO RIBERA	MUXAR	21/02/26	15:00
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	REAL FAVARA A.S.D.	22/02/26	11:00

4° GIORNATA - RITORNO			
BURGIO	ATLETICO AGRIGENTO	1/03/26	15:00
CANICATTI CALCIO 2025	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	1/03/26	15:00
MUXAR	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	1/03/26	15:00
PONTE DI FERRO	F.C. CAMASTRA A.S.D.	1/03/26	15:00
REAL CASTELTERMESE	ATLETICO BURGIO A.S.D.	1/03/26	15:00
REAL FAVARA A.S.D.	PRO RIBERA	28/02/26	15:00

5° GIORNATA - RITORNO				
ATLETICO AGRIGENTO	ATLETICO BURGIO A.S.D.	8/03/26	15:00	
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	REAL FAVARA A.S.D.	7/03/26	15:00	
BURGIO	MUXAR	8/03/26	15:00	
F.C. CAMASTRA A.S.D.	REAL CASTELTERMESE	8/03/26	15:00	
PRO RIBERA	CANICATTI CALCIO 2025	7/03/26	15:00	
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	PONTE DI FERRO	8/03/26	11:00	

6° GIORNATA - RITORNO				
ATLETICO BURGIO A.S.D.	F.C. CAMASTRA A.S.D.	15/03/26	15:00	
CANICATTI CALCIO 2025	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	15/03/26	15:00	
MUXAR	ATLETICO AGRIGENTO	15/03/26	15:00	
PONTE DI FERRO	PRO RIBERA	15/03/26	15:00	
REAL CASTELTERMESE	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	15/03/26	15:00	
REAL FAVARA A.S.D.	BURGIO	14/03/26	15:00	

7° GIORNATA - RITORNO				
ATLETICO AGRIGENTO	F.C. CAMASTRA A.S.D.	22/03/26	15:00	
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	PONTE DI FERRO	21/03/26	15:00	
BURGIO	CANICATTI CALCIO 2025	22/03/26	15:00	
MUXAR	REAL FAVARA A.S.D.	22/03/26	15:00	
PRO RIBERA	REAL CASTELTERMESE	21/03/26	15:00	
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	ATLETICO BURGIO A.S.D.	22/03/26	11:00	

8° GIORNATA - RITORNO				
ATLETICO BURGIO A.S.D.	PRO RIBERA	29/03/26	16:00	
CANICATTI CALCIO 2025	MUXAR	29/03/26	16:00	
F.C. CAMASTRA A.S.D.	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	29/03/26	16:00	
PONTE DI FERRO	BURGIO	29/03/26	16:00	
REAL CASTELTERMESE	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	29/03/26	16:00	
REAL FAVARA A.S.D.	ATLETICO AGRIGENTO	28/03/26	15:00	

9° GIORNATA - RITORNO				
ATLETICO AGRIGENTO	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	12/04/26	16:00	
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	ATLETICO BURGIO A.S.D.	11/04/26	16:00	
BURGIO	REAL CASTELTERMESE	12/04/26	16:00	
MUXAR	PONTE DI FERRO	12/04/26	16:00	
PRO RIBERA	F.C. CAMASTRA A.S.D.	11/04/26	16:00	
REAL FAVARA A.S.D.	CANICATTI CALCIO 2025	11/04/26	16:00	

10° GIORNATA - RITORNO				
ATLETICO AGRIGENTO	CANICATTI CALCIO 2025	19/04/26	16:30	
ATLETICO BURGIO A.S.D.	BURGIO	19/04/26	16:30	
F.C. CAMASTRA A.S.D.	ATLETICO GATTOPARDO F.C.	19/04/26	16:30	
PONTE DI FERRO	REAL FAVARA A.S.D.	19/04/26	16:30	
REAL CASTELTERMESE	MUXAR	19/04/26	16:30	
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	PRO RIBERA	19/04/26	11:00	

11° GIORNATA - RITORNO			
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	SPORTING AKRAGAS A.S.D.	25/04/26	16:30
BURGIO	F.C. CAMASTRA A.S.D.	26/04/26	16:30
CANICATTI CALCIO 2025	PONTE DI FERRO	26/04/26	16:30
MUXAR	ATLETICO BURGIO A.S.D.	26/04/26	16:30
PRO RIBERA	ATLETICO AGRIGENTO	25/04/26	16:30
REAL FAVARA A.S.D.	REAL CASTELTERMINESE	25/04/26	16:30

----- COMITATO SICILIA					*-----* ELENCO CAMPI DA GIOCO ** TERZA CATEGORIA AGRIGENTO GIRONE: A				
SOCIETA'		CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO		LOCALITA' CAMPO		ORA		
ATLETICO GATTOPARDO F.C.		44	COMUNALE PALMA DI MONTECHIARO		PALMA DI MONTECHIARO				
BURGIO		123	COMUNALE BELVEDERE		BURGIO				
CANICATTI CALCIO 2025		129	CARLOTTA BORDONARO		CANICATTI				
MUXAR		48	COMUNALE RAFFADALI		RAFFADALI				
PONTE DI FERRO		45	COMUNALE V. COLLURA		PORTO EMPEDOCLE				
REAL FAVARA A.S.D.		133	COMUNALE G.BRUCCOLERI		FAVARA				
ATLETICO AGRIGENTO		7	STADIO ESSENETO		AGRIGENTO				
ATLETICO BURGIO A.S.D.		123	COMUNALE BELVEDERE		BURGIO				
F.C. CAMASTRA A.S.D.		126	COMUNALE		CAMASTRA				
PRO RIBERA		132	COMUNALE GIUSEPPE SETTECASI		CIANCIANA				
REAL CASTELTERMINESE		130	COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO		CASTELTERMINI				
SPORTING AKRAGAS A.S.D.		7	STADIO ESSENETO		AGRIGENTO				

Società	Dirigente	Numero
ATLETICO AGRIGENTO	Sig. Capraro	3338511151
ATLETICO BURGIO A.S.D.	Sig. Sala	3891878707
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	Sig. Castellino	3385861464
BURGIO	Sig. Miceli	3899861142
CANICATTI CALCIO 2025	Sig. Castellano	3283420300
F.C. CAMASTRA A.S.D.	Sig. Brunco	3248881440
MUXAR	Sig. Caci	3356065382
PONTE DI FERRO	Sig. Volpe	3899236407
PRO RIBERA	Sig. Bonafede	3392982496
REAL CASTELTERMINESE	Sig. Midulla	3403582280
REAL FAVARA A.S.D.	Sig. Grano	3245486996
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	Sig. Alecci	3899244229

REGOLAMENTO

- **Articolazione**

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3a Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

- **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Campionato di Terza Categoria

Nessun obbligo

- **Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

- **Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

- **Ammissione al Campionato di 2ª Categoria**

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

- **Attività Giovanile**

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

- **Sostituzioni dei calciatori e giocatori di riserva**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **cinque** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, **per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.** Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni

dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

• **Durata delle gare**

Una gara è composta da **DUE** periodi di gioco di **45 MINUTI** ciascuno. I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai 15 minuti.

• **Tempo di attesa**

REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

- 1) Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
- 2) Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

• **Ammende per rinuncia**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

1 ^a rinuncia	€. 100,00
2 ^a rinuncia	€. 200,00
3 ^a rinuncia	€. 400,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

Il Comitato Regionale applica in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno,

altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

N.B. - A norma dell'art. 53, comma 3, delle N.O.I.F. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.

A norma dell'art. 53 comma 8, delle N.O.I.F. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia;...omississ...

- **Tenuta di gioco**

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

- **Assistenti dell'Arbitro**

Art. 63 - N.O.I.F.

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare della categoria giovanili "Esordienti" e "Pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società.

1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.**

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

- **Recupero delle gare**

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

- **Migliore formazione**

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

- **Obbligo della contemporaneità**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

- **Conduzione tecnica delle squadre del Campionato di Terza Categoria**

Non è previsto nessun obbligo

- **Applicazione Regolamenti Federali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all'“**Area Società**” per mezzo della propria “**ID**” e “**Password**” ed optando, nella “**Scelta Area**” per la voce “**Dati Societari**”; successivamente, nel menu a sinistra, scegliere “**Interrogazioni**” e “**Società**” ed effettuare la ricerca.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle “regole del giuoco calcio” ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell'impianto (pubblica o privata) o del gestore.

A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

- **Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all'accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.**
- **Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.**
- **Attivazione di tutte iniziative necessarie all'osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.**

***Il Segretario
Salvatore SANFILIPPO***

***Il Delegato Provinciale
Angelo CARAMANNO***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 15/10/2025